

Repertorio

36.856/13.381

Raccolta



Documento firmato digitalmente
da Dr. Elisabetta Rotta-Gentile

REGISTRATO A CREMONA

Il 01/10/2020

serie 1T

al n.10344

Euro 245,00

VERBALE DI ASSEMBLEA

esente da bollo ex art. 82 dlgs 117/2017

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi**, in Crema

presso la Casa Del Pellegrino, piazza Papa Giovanni Paolo II n. I

avanti a me dott.ssa **Elisabetta Rotta-Gentile**, notaia in Rivolta d'Adda ed

Agnadello, iscritta al Ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di

Cremona e Crema, alle ore diciotto e cinque, e' personalmente comparsa la

signora

Gravaghi Lucia, nata a crema il 27 gennaio 1981, residente a Crema, via

Ferrario n. 29

Detta comparente della cui **identita' personale** io notaia sono **certa**, previa

dichiarazione di sapere e potere leggere e scrivere in lingua italiana, con

il presente atto mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea generale

straordinaria dell'associazione

"Associazione donne contro la violenza - O.N.L.U.S."

con sede in Crema, via XX Settembre n. 115, codice fiscale 91014700198,

qui riunita mediante convocazione effettuata ai sensi dello statuto

associativo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche Statutarie

\$\$\$

Aderendo a tale richiesta do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 7) dell'attuale statuto, presiede l'Assemblea la

comparsa nella sua qualita' di Presidente, la quale anzitutto dichiara di aver verificato la regolarita' della costituzione dell'Assemblea per esservi la presenza dei soggetti aventi diritto rappresentanti la totalita' delle associate, quali risultanti dall'elenco soci - ove sono evidenziate le intervenute in proprio e quelle per delega - qui allegato sotto la lettera "A", soggetti di cui la presidente stessa dichiara aver accertato l'identita' e la legittimazione.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente evidenzia che lo statuto necessita di alcune modifiche per adeguarlo alla nuova normativa relativa agli enti del terzo settore, e consiglia di cogliere anche l'occasione per richiedere alla Regione il riconoscimento della personalita' giuridica dell'associazione stessa, illustrandone le opportunita'.

La Presidente con l'assistenza di me notaia espone brevemente all'Assemblea il contenuto delle modifiche dello Statuto che riguardano essenzialmente: l'indicazione dell'acronimo "ODV" all'articolo 1), i requisiti per l'ammissione di nuovi associati (persone fisiche o giuridiche), una miglior formulazione degli articoli relativi all'assenza di scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite e attivita' di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale, nonche' altre attivita' secondarie e strumentali svolte per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione; la destinazione e devoluzione del patrimonio; gli emolumenti, le risorse; una generale riformulazione di tutti gli articoli, sia sotto il profilo della variazione della numerazione che sotto il profilo dell'adeguamento alla nuova normativa vigente, l'eliminazione della clausola relativa al Comitato di Garanzia, non richiesto

dalla vigente normativa; la presa d'atto del trasferimento della sede nei nuovi locali assegnati dal Comune in via Mercato n. 27.

La Presidente chiede inoltre all'assemblea di approvare la richiesta volta ad ottenere il riconoscimento giuridico, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 in funzione del quale fa constare che il patrimonio attuale ai fini del detto riconoscimento della personalita' giuridica, ammontante in euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi).

Apres quindi la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dopo discussione si passa alla votazione, in forza della quale la Presidente constata che l'assemblea con votazione palese e con il voto favorevole di tutte le associate

delibera:

1) di approvare tanto articolo per articolo quanto nel suo complesso il nuovo testo di statuto con le modifiche come sopra illustrate al fine di adeguarlo alla nuova normativa di cui al decreto legislativo 117/2017 in materia di Terzo Settore;

2) di approvare la proposta di richiedere alla Regione il riconoscimento della personalita' giuridica.

Viene autorizzata la voltura alla nuova denominazione sociale di qualsiasi intestazione, partita e conto esistente a nome dell'associazione presso enti pubblici e privati.

La Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, quale parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea da' espresso mandato alla Presidente di apportare al presente verbale ed allo Statuto allegato ogni eventuale modifica anche di carattere

formale che fosse eventualmente richiesta dalle Autorita' preposte in sede di

procedura di riconoscimento della personalita' giuridica e di iscrizione al

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta istituito a seguito

dell'emanazione del relativo provvedimento da parte del Ministero del Lavoro.

Null'altro essendo a deliberare e nessuna chiedendo la parola, il Presidente

chiude l'assemblea alle ore diciotto e quaranta.

Il presente atto, cosi' come ogni copia, istanza ed atto inerente e relativo,

e' esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 82 del d.lgs 117/2017.

Le persone intervenute al presente atto danno espressamente mandato a me

notaia di espletare tutte le formalita' previste dalla legge e relative allo

stesso, compresa la procedura per la richiesta della personalita' giuridica.

Il presente atto scritto con inchiostro indelebile a mano e a macchina da

persona di mia fiducia e' stato da me notaia completato a mano e letto alla

comparsa, che lo approva e con me notaia lo sottoscrive, alle ore diciotto

e quarantacinque, omessa la lettura di quanto allegato per espressa volonta'

della parte.

Consta di due fogli per pagine sei fin qui.

Firmato:

Lucia Gravaghi

Dr. Elisabetta Rotta-Gentile, notaia.

ALLEGATO 'A' ALV. 36856/13381 a
REP

socia	delega	firma	voto
Botti Maria Maddalena	M. Boti		1) favorevole 2) favorevole
Caravaggio Paola	PER DELEGA		1) favorevole 2) favorevole
Bianchetti Gianna			1) favorevole 2) favorevole
Grossi Nadia	G. Grossi		1) favorevole 2) favorevole
Cagnana Maria Teresa	C. Cagnana		1) favorevole 2) favorevole
Strada Paola	Paola Strada		1) favorevole 2) favorevole
Razzini Rosa Angela	R. Razzini		1) favorevole 2) favorevole
Cremonesi Sabina	S. Cremonesi		1) favorevole 2) favorevole
- Gensese Laura	Laura Gensese		1) favorevole 2) favorevole
Guerini Rocco Pierluisa	P. Guerini		1) favorevole 2) favorevole
Vailati Elena	E. Vailati		1) favorevole 2) favorevole

Lucia Gensese

Paola Strada

Dossi Clelia	Anna Posceni	Anna Romi	1) favorevole 2) favorevole
Menclosi Antonia	Antonio Menclosi		1) favorevole 2) favorevole
Romeo Giovanna	Rauno Romano		1) favorevole 2) favorevole
Pedrinazzi Caterina	Caterina Pedrinazzi		1) favorevole 2) favorevole
Guerini Elvira	Guerrini Elvira		1) favorevole 2) favorevole
Gravaghi Lucia	Lucia Gravaghi		1) favorevole 2) favorevole
Beretta Alessandra	Gregorio Leone	Lucia Gravaghi	1) favorevole 2) favorevole
Passerini Anna	Anna Passerini		1) favorevole 2) favorevole
Chiodelli Laila	Laila Chiodelli		1) favorevole 2) favorevole
Canesi Laura	Canesi Laura		1) favorevole 2) favorevole
Boffelli Maria	Boffelli M. Geronzi		1) favorevole 2) favorevole
Ferla Cristina	Ferla Cristina		1) favorevole 2) favorevole
Severgnini Livia	Livia Severgnini	M. Boffi	1) favorevole 2) favorevole

			1) farsenich
			2) farsenich

Barletti: Anello delle D. e D. G. lene

1000

1) farsenich

2) farsenich

Marino Rozzini

Maria Marinone

1) farsenich

2) farsenich

Carlo Guerini Rocca

Carlo Guerini Rocca

1) farsenich

2) farsenich



Dr. G. G. G.

Dr. G. G. G.

Allegato "B" al rep. 36.856/13.381 di rep.

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata

"Associazione donne contro la violenza - ODV"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito in **Crema**, in via Mercato 27 l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato " **Associazione donne contro la violenza - ODV**", di seguito indicato con il termine "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Crema, via Mercato 27. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza le aderenti all'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione è laica, aconfessionale, apartitica, aperta solo alle donne e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per :

a) Offrire aiuto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze, sia in famiglia che nel sociale, nel rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro autonomia, maggior senso di dignità e autostima;

b) Sviluppare una forte solidarietà tra donne contro la violenza di ogni tipo;

c) Promuovere la ricerca, il dibattito e la divulgazione di temi che riguardano la violenza contro le donne, il riconoscimento del loro valore e dell'inviolabilità del loro corpo, anche attraverso la proposta di nuove normative;

d) Organizzare attività di prevenzione sul tema del rispetto

Art 4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, una o più attività di interesse generale rappresentata da:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative

di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- garantire l'anonimato;
- gestire i servizi di accoglienza e di consulenza di carattere legale, psicologico, professionale e sociale, per donne che subiscono e/o hanno subito violenza, maltrattamenti e disagi in famiglia e fuori dalla famiglia, anche mediante prestiti di fiducia, aiuto nella ricerca e offerta di alloggi temporanei;
- informare e diffondere la conoscenza su questi temi, attraverso la promozione di iniziative specifiche, nonché di convegni, seminari e incontri;
- produrre e raccogliere la documentazione sui temi presi in esame dall'associazione, comprese possibili iniziative editoriali ad esse collegate;
- sostenere la ricerca, lo studio, l'elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne, in quanto spazi di autonomia e di promozione di autonomia delle donne;
- costituirsi parte civile nei processi, ove la donna ne faccia richiesta;
- effettuare attività di raccolta fondi, a norma dell'art 7 del codice del terzo settore D.L. 117, attraverso la richiesta di terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3. L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle volontarie associate. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero delle volontarie associate.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dalle volontarie sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Alle volontarie possono es-

sere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività delle volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le donne che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- l'impegno a non compiere atti che possano recare, in alcuno modo, danno agli interessi ed al prestigio dell'associazione
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessata.

5. L'interessata, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri delle aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna socia escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socia ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi;
- b) di essere informata sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;
- d) di essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali;
- e) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazione promosse dall'associazione;
- f) Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) Intervenire alle assemblee con diritto di voto, purché iscritte un mese prima della convocazione e in regola con il pagamento delle quote

3. Ciascuna socia ha il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative, previa approvazione dell'assemblea che di volta in volta valuterà se il contributo sarà a fondo perduto o restituibile;
- e) richiedere l'autorizzazione al Consiglio Direttivo per rappresentare l'associazione negli incontri esterni;
- f) per ciò che attiene alle attività di formazione permanente si fa riferimento al regolamento.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socia

1. La qualità di socia si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.

2. L'associata può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto tre mesi dopo la presentazione della domanda, comunque, dopo aver rispettato, gli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. La socia, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, oppure arreca danni materiali o morali, o nel caso di mancato pagamento, della quota associativa, entro i termini previsti, dalla delibera assembleare può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessata.

Art. 8 - Sostenitrici/sostenitori

Sono sostenitrici/sostenitori tutte le persone che desiderano sostenere economicamente, con versamento di quote annuali, l'attività dell'associazione senza farne parte attiva.

Tutte le persone sostenitrici possono partecipare alle Assemblee, non sono eleggibili a cariche sociali e non hanno diritto di voto, non sono tenute al rispetto delle disposizioni statutarie né all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi sociali in quanto, pur condividendo ideali e finalità dell'associazione, non ne sono soci

Art. 9 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea;
- b) da un Consiglio Direttivo;
- c) dalla Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutte le socie, iscritte da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento delle quote, ed è l'organo sovrano. Ogni socia ha diritto ad esprimere il proprio voto.

2. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o da una sua delegata.

3. Le socie possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre associate, conferendo loro delega scritta. Ciascuna socia può rappresentare fino ad un massimo di tre associate.

4. Non può essere conferita la delega ad una componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca le componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra le socie;

- b) nomina la presidente;

- c) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, le componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- d) definisce, discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;

- e) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

- f) delibera in merito alla responsabilità delle componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo alla ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;

- h) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione della socia, garantendo ad essa la più ampia garanzia di contraddittorio;

- i) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- j) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Diret-

tivo;

k) fissa l'ammontare del contributo associativo;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione della Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) delle associate, oppure da almeno un terzo (1/3) delle componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte delle destinatarie, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle associate presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle associate presenti.

3. L'intervento e il voto durante l'assemblea è possibile mediante mezzi di telecomunicazione con sistemi di audio/video, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

6. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) delle socie iscritte nell'apposito libro delle socie.

7. Le componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Le associate che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza delle presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, è conservato presso la sede

dell'Associazione per la libera visione di tutte le soci e trascritto nel libro delle Assemblee delle socie. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutte le socie.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito alle consigliere è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.

5. Non può essere nominata consigliera, e se nominata decade dal suo ufficio, l'interdetta, l'inabilitata, la fallita, o chi è stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, la Vicepresidente e la Segretaria.

7. Le componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione della Presidente, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione;

b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;

c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;

d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

e) approva o rigetta le domande di ammissione;

f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione delle socie;

g) gestisce con pieni poteri l'attività dell'associazione e provvede a tutto quanto occorra per il perseguimento dei suoi fini, riferendone all'assemblea generale ed attuandone le deliberazioni;

h) può conferire ad uno dei suoi membri deleghe per singoli atti o categorie di atti .

i) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dalla Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte della Segretaria dell'Associazione.
4. Qualora una delle consigliere eletta cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con la prima dei non eletti. Qualora non vi siano candidate non elette disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione della consigliera per cooptazione chiedendone all'Assemblea la convalida nella prima riunione valida. Le componenti così nominate scadono con le altre componenti.
5. Qualora si dimettano la maggioranza delle consigliere, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e la Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art. 17 - La Presidente

1. La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. La Presidente è nominata dall'Assemblea, a maggioranza delle presenti, tra le volontarie elette nel consiglio direttivo che si sono candidate per tale carica.
3. La Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle socie.
4. La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, la Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
6. La presidente è figura di riferimento per tutte le socie volontarie. Promuove la discussione costruttiva che porta a decisioni condivise dal gruppo o dalla maggioranza di esso, avendo cura di mantenere viva la partecipazione di tutte le volontarie.

Art. 18 - La Vicepresidente

1. La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua funzione ogniquale volta questa sia impossibilitata ad esercitarle.
2. La Vicepresidente:
 - gestisce, di concerto con la Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione;
 - relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.
3. I compiti e le funzioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 19 - La Segretaria

La Segretaria verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo,

gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione alla socia che lo richieda.

Art. 20- Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila e zero centesimi);

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi);

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila e zero centesimi)

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: euro 2.200.000,00 (duemilione duecentomila virgola zero zero)

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 21 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

a) il libro delle socie, contenente l'elenco delle socie volontarie dell'Associazione;

b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;

c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle volontarie associate contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione

e) La tenuta dei libri sociali è a cura della Segretaria dell'Associazione.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dalla Presidente e dalla Segretaria.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

a) quote sociali;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;

e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

g) altre entrate espressamente previste dalla legge;

h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 (trentuno) dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione / bilancio sociale che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di Aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone aderenti che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e re-

sponsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) delle associate. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'applicazione delle norme del presente statuto adeguate alle disposizioni del dlgs 117/2017 ma in contrasto con la normativa sulle ONLUS di cui al dlgs 460/1997 rimane sospensivamente condizionata all'entrata in vigore del RUNTS; fino a quel momento per tali fattispecie permarrà la vigenza del precedente statuto.

Firmato:

Gravaghi Lucia

Dr. Elisabetta Rotta-Gentile, notaia.

Io sottoscritto Dott. Elisabetta Rotta-Gentile, notaia in Ri-
volta d'Adda ed Agnadello, attesto che la presente copia su
supporto informatico con relativi allegati e' conforme al do-
cumento originale su supporto cartaceo tenuto nei miei atti e
munito delle prescritte firme anche marginali

Rivolta d'Adda, via IV Novembre n. 5, addì ventuno del mese
di ottobre dell'anno duemilaventi